

Sintesi parlamentare n. 5/C della settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2011

7 Febbraio 2011

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **DDL su “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”” ([DDL 3720/C](#)).**

L’Aula ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, senza modifiche al testo licenziato dalla Commissione Lavoro.

Il provvedimento fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge n. 407/1998, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie per i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In base a tale interpretazione rimane ferma l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 68/1999 sulla quota di riserva obbligatoria per i soggetti disabili, pertanto, le assunzioni effettuate dai datori di lavoro, pubblici e privati, riguardanti le vittime del terrorismo non sono da considerarsi sostitutive di quelle alle quali gli stessi sono tenuti con riferimento ai soggetti disabili.

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- **DDL su “Modifiche al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”” ([DDL 2011/C](#)).**

La Commissione Giustizia ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo unificato.

Il disegno di legge contiene norme volte a tutelare il rapporto tra le detenute madri e i loro figli minori, a tal fine prevedendo, tra l’altro, che in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora come disposto dal testo, che la stessa possa essere espiata in case famiglia protette allo scopo realizzate.

Al riguardo, viene disposto, altresì, che agli oneri derivanti dal provvedimento si provveda a valere sulle disponibilità di cui all’art.2, comma 219, della L.191/2009(legge finanziaria 2010), in cui si prevede una riserva di finalizzazione in favore dell’edilizia carceraria di una quota di 500 milioni di euro delle disponibilità del FAS/Fondo infrastrutture relative alla programmazione 2007/2013.

Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

- **DDL su “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”” ([DDL 3921/C](#)).**

La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo iniziale.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Art. 1 - commi aggiuntivi

Nell’ambito dei rapporti con l’UE in tema di finanza pubblica di cui all’art. 9 della L. 196/2009 viene

prevista la trasmissione dal Governo alle Camere degli atti comunitari adottati nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione. Previsto, inoltre, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisca in Parlamento sulle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo.

Emend. 1.1 nuova formulazione **Emend. 1.2** a firma del Relatore

Art. 2

Con riferimento agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'art. 7 della L. 196/2010, viene attribuito alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica il compito di valutare gli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle amministrazioni locali, al fine dell'espressione di un parere al Governo entro il 5 aprile, con conseguente obbligo per quest'ultimo di trasmettere alla Conferenza ed alle Camere entro il 25 marzo le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici indicati nel DEF.

Emend. 2.26 nuova formulazione a firma del Relatore

Art. 2 - comma aggiuntivo

Viene integrata la disciplina sui contenuti del Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'art. 10 della L. 196/2010, con la previsione di ulteriori documenti da allegare al DEF tra cui il programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 1 della L. 443/2001 per l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

Emend. 2.32 a firma del Relatore

Art. 2 - comma aggiuntivo

Viene integrata la disciplina sui contenuti della Nota di aggiornamento al DEF con la previsione di un obbligo in capo al Governo di trasmettere, entro il 10 settembre, alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per l'espressione del preventivo parere entro il 15 settembre, ed alle Camere un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici indicati nel DEF, qualora si renda necessario procedere ad una modifica degli obiettivi di finanza pubblica.

Emend. 2.26 nuova formulazione a firma del Relatore

Articolo aggiuntivo

Vengono introdotte modifiche alla disciplina del controllo sulla finanza pubblica di cui all'art. 4 della L. 196 con la previsione, tra l'altro, dell'intervento dell'ISTAT, su richiesta delle Camere, per la fornitura di dati ed elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza.

Emend. 3.03 nuova formulazione a firma del Relatore

Articolo 4

Viene abrogato l'art. 12 della L. 196 sulla predisposizione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e viene prevista l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione che valuti le informazioni contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Emend. 4.3 nuova formulazione a firma del Relatore

Articolo aggiuntivo

Viene previsto che l'entra in vigore del provvedimento avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Emend. 5.02 a firma del Relatore

Scheda emendamenti in Commissione

Il provvedimento contiene modifiche alla L. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e di avvio, a partire da gennaio 2011, del semestre europeo.

Tra le norme del testo si segnalano, in particolare le seguenti:

- viene modificato l'art. 9 della legge 196 sui Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica con la previsione che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono

presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita (norma integrata dall'emendamento di cui sopra);

- viene modificato l'art. 7 della legge 196 sul Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio. Al riguardo, viene prevista la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF) sostitutivo dell'attuale Decisione di finanza pubblica (DFP), nel quale sono contenuti lo schema del Programma di stabilità e lo schema di PNR nonché, entro il 20 settembre (termine modificato in corso d'esame), la Nota di aggiornamento del DEF. Vengono, inoltre, eliminati dall'elenco degli strumenti di programmazione la Decisione di finanza pubblica e la Relazione sull'economia e la finanza pubblica i cui contenuti sono interamente assorbiti dal DEF mentre per gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non viene più prevista la data di presentazione fissata ora dalla L. 196 al mese di febbraio (norma modificata dall'emendamento di cui sopra).

- viene modificato l'art. 10 della legge 196 con la previsione di una disciplina dettagliata dei contenuti del Documento di economia e finanza articolata in tre sezioni. Al riguardo, viene, tra l'altro, previsto che in allegato al DEF, o alla Nota di aggiornamento, sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere: entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale nonché alla ripartizione territoriale degli interventi e, entro il 30 giugno di ogni anno, un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno (norma integrata dall'emendamento di cui sopra).

- viene, inoltre, introdotta nella Legge 196 una nuova disposizione con cui viene disciplinato nel dettaglio il contenuto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Al riguardo, viene, tra l'altro, previsto che in apposita sezione del quadro riassuntivo allegato alle relazioni programmatiche della Nota di aggiornamento è esposta la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione del suddetto allegato (norma modificata in corso d'esame). Il disegno di legge passa ora all'esame dell'Aula.